

Parti

Ricorrente: Nannoka Vulcanus Industries BV

Altra parte: College van gedeputeerde staten van Gelderland

Questioni pregiudiziali

1) Se dall'allegato IIB della direttiva 1999/13/CE⁽¹⁾ (direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti) consegue che il gestore di impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione, qualora i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto siano ancora in fase di sviluppo, deve disporre di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione di emissione, in deroga al calendario incluso nel citato allegato.

[In caso di soluzione affermativa della prima questione:]

- 2) Se, per ottenere un periodo di proroga per l'attuazione del piano di riduzione, ai sensi dell'allegato IIB della direttiva 1999/13/CE, sia necessaria una determinata azione del gestore dell'impianto o un'autorizzazione di un'autorità competente.
- 3) In base a quali criteri possa essere stabilita la durata del periodo di proroga, ai sensi dell'allegato IIB della direttiva 1999/13/CE.

⁽¹⁾ GU L 85, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il
17 febbraio 2014 — Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile**

(Causa C-82/14)

(2014/C 142/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Convenuta: Nuova Invincibile

Questione pregiudiziale

Se [una misura come il condono previsto dal comma 17° dell'art. 9 della legge 289/2002, che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi,] venendo ad incidere sulle somme totali incassate (o da incassare) a seguito della applicazione dell'IVA[, cada] sotto il divieto che è alla base della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il
17 febbraio 2014 — CEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisija za zashtita ot diskriminatsia**

(Causa C-83/14)

(2014/C 142/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)